



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

## ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 11/06/2020

Responsabile del Procedimento PETRUCCI SIMONA

Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

### **OGGETTO: RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN PIAZZA SAN BENEDETTO DA NORCIA**

Richiamati i provvedimenti del governo tuttora vigenti sul territorio nazionale e precisamente:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Dpcm del 17 maggio 2020 "disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19

Richiamata:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, la quale al punto n. 30 prevede “in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. I) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020;

Vista:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'Ordinanza n. 42 del 19 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 43 del 27 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate alle suddette Ordinanze regionali;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

- n. 8 del 06/03/2020 sospensione dei mercati settimanali;
- n. 9 del 09/03/2020 integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 8 del 06/03/2020;
- n. 33 del 05/05/2020 “svolgimento mercato settimanale campagna amica”;
- n. 37 del 14/05/2020 “svolgimento mercato settimanale località Torvajonica e Campo Ascolano”;
- n. 41 del 27/05/2020 “svolgimento in via sperimentale del mercato settimanale del sabato per la sola giornata del 30 maggio 2020”;
- 45 del 04/06/2020 “svolgimento del mercato settimanale del sabato in Piazza San Benedetto da Norcia”

Ritenuto necessario in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza;

Sentite le associazioni di categoria;

Preso atto dello svolgimento in via sperimentale del mercato nelle giornate di sabato 30 maggio e sabato 06 giugno u.s.;

Richiamato l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Visto il vigente Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

**- Lo svolgimento del mercato settimanale del sabato in Piazza San Benedetto da Norcia.**

Al fine di permettere in sicurezza lo svolgimento si dispongono le seguenti prescrizioni:

- Gli operatori dovranno accedere all'area di mercato dalle ore 06,00 ed entro le ore 7,00.
- L'accesso all'area mercatale avverrà sotto la vigilanza del Comando Polizia Locale la quale potrà gestire l'area di occupazione dei banchi al fine di ottimizzare l'affluenza degli avventori.
- Gli operatori dovranno sgomberare e lasciare libera l'area entro le ore 14,00 e l'attività di vendita dovrà terminare alle ore 13,00.
- Sono sospese le attività di spunta.

Lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni poste a carico degli operatori commerciali. Gli stessi dovranno sensibilizzare i clienti al rispetto di quanto di seguito elencato:

**a) l'accesso e l'uscita dall'area mercatale avverrà attraverso n° 5 punti contraddistinti come segue, con doppio senso di percorrenza:**

1. Via S. D'Acquisto intersezione con Via F.lli Bandiera **(varco 1)**
2. Via Copernico intersezione con Via S.D'Acquisto **(varco 2)**
3. P.za S.Benedetto da Norcia intersezione con Via Orazio **(varco 3)**
4. L.go Columella intersezione con Via Cavour **(varco 4)**
5. Via Orazio intersezione con Via Pier Crescenzi **(varco 5)**

**b) Il presidio e la vigilanza dei varchi di accesso nell'area del mercato dovrà essere effettuato da personale adeguatamente preparato (steward),** individuato dagli operatori commerciali e dovrà essere munito di idoneo tesserino di riconoscimento. Tale personale dovrà garantire l'accesso in modo ordinato e fornire ai clienti tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno dell'area del mercato;

- c) ogni operatore deve delimitare con nastro, o altro mezzo, lo spazio intercorrente tra il proprio banco e quelli limitrofi in modo da **interdire l'accesso all'area del mercato da altri accessi che non siano i 5 varchi autorizzati**;
- d) nominare tra gli operatori commerciali, un referente di raccordo e darne comunicazione scritta all'amministrazione comunale;
- e) il referente di raccordo nominato deve interdire con nastro, o altro mezzo, i varchi di accesso al mercato non espressamente previsti dal provvedimento in oggetto;
- f) **ridurre gli spazi di occupazione di suolo pubblico assegnato ad ogni operatore, ovvero riposizionare il banco di vendita in modo tale da garantire la distanza di metri 1 tra un banco e l'altro orizzontalmente e almeno metri 4 tra un banco e l'altro frontalmente**;
- g) osservanza delle misure di sicurezza come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e, nello specifico, dell'allegato 4 "misure igienico-sanitarie" e dall'allegato 5 "misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26/04/2020 sia per gli utenti e gli esercenti;
- h) gli operatori e gli addetti non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
- i) ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione e disinfezione individuale, (es. mascherine e sistemi di disinfezione delle mani), e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per quelle di generi alimentari;
- l) ogni cliente, per accedere all'area di mercato, deve essere munito di mascherina, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
- m) predisposizione di opportuni avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed evitare gli affollamenti e il rispetto delle disposizioni previste;
- n) Il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- o) divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto;
- p) all'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti;
- q) **verrà predisposta centralmente, con nastro segnaletico, una divisione in due corsie di almeno 2 metri per senso di marcia, con frequente segnaletica informativa**;
- r) sarà onere di ogni operatore commerciale controllare e richiamare gli avventori a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, sensibilizzare la clientela ad evitare assembramento, ed indicare le disposizioni e i comportamenti da rispettare;

s) dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, di modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco, anche prevedendo strutture che non ne consentano l'utilizzo.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alle normative di settore, incluse le linee guida della Regione Lazio.

**La presente ordinanza è efficace dalla giornata di sabato 13 giugno 2020.**

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

La Polizia Locale, nonché le altre Forze di Polizia del territorio, sono incaricate dell'osservanza del suddetto provvedimento

### **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Da notificare a:

- Prefettura di Roma
- Polizia Locale
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Ambiente e Urbanistica
- SUAP
- ASL Roma 6
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia
- Stazione Carabinieri Torvajonica
- Capitaneria di Porto Torvajonica
- Guardia di Finanza Pomezia
- Commissariato della Polizia di Stato di Ostia
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Agenzia Regionale Protezione Civile

Pomezia

11/06/2020

Il Sindaco  
ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.